

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Ricorso avanti il TAR Campania di Napoli per annullamento, previa sospensiva, di atti a firma del Responsabile Settore Urbanistico "Mele Anna + 3 contro Comune di Grumo Nevano". Costituzione in giudizio.

L'anno **2015** il giorno **27** del mese di **ottobre** alle ore **13,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Pietro Chiacchio - SINDACO	X		4. Carla Cimmino	X	
2. Carmine D'Aponte - VICESINDACO	X		5. Mario Lamanna	X	
3. Antonio Chiacchio	X		6. Agnese Scarano		X

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **PIETRO CHIACCHIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: ass.re al Contenzioso dott.ssa Cimmino Carla

Ricorso avanti il TAR Campania di Napoli, per annullamento, previa sospensione, di atti a firma del Responsabile Settore Urbanistico "Mele Anna + 3 c/ Comune di Grumo Nevano". Costituzione in giudizio.

Premesso che in data 04/09/2015 prot. n° 9939 veniva notificato a questo Ente ricorso avanti il TAR Campania ad istanza dei sigg. Mele Anna, Mele Francesco, Mele Giovanna e Mele Tammaro, nei confronti del Comune di Grumo Nevano avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti amministrativi:

- 1) Ordinanza n° 13 del 23/06/2015, con la quale il responsabile del settore Urbanistico ingiungeva la demolizione delle opere riguardante il sottotetto, già oggetto di concessione edilizia n° 1/1998 e di successivo permesso di costruire n° 33/2013, poiché realizzate presumibilmente in totale difformità al permesso di costruire n° 33/2013;;
- 2) Del verbale di sopralluogo eseguito dai tecnici dell'UTC unitamente ad agenti del Comando di P.M. in data 11/05/2015;
- 3) Di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;

Che il presente ricorso verte, sulle seguenti questioni di fatto:

l'immobile interessato dai provvedimenti impugnati è sito in Grumo Nevano alla via Risorgimento, 79;

In data 27/04/1998 Mele Tammaro otteneva concessione edilizia n° 1/98 per la realizzazione di un tetto termico a parziale copertura del fabbricato sottostante;

Successivamente in data 02/08/2013 Mele Anna insieme ai germani otteneva il permesso di costruire n° 33/2013 per la realizzazione di un sottotetto termico, previa demolizione dell'esistente a livello di 2° piano, e con aumento delle quote alla gronda rispetto a quello esistente.

Ritenuto, pertanto, necessario la costituzione in giudizio per tutte le motivazioni indicate nei vari provvedimenti di diniego e sopra diffusamente riportati;

Tutto ciò premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare.

Addi

15/10/15

Il Responsabile del 1° Settore AA.GG.
dott. Domenico Cristiano

La Giunta Comunale:

Letta la relazione istruttoria del responsabile del Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, nonché la documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione;

Valutato sussistere i motivi di fatto e di diritto che determinano come opportuna e doverosa la costituzione in giudizio per far valere le ragioni dell'Ente al fine precipuo della tutela del pubblico interesse;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE

di costituire questo Ente nel giudizio in oggetto;

dare mandato al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Ufficio Contenzioso, di provvedere, con proprio atto gestionale, alla nomina di un legale a tutela delle ragioni del Comune conferendogli mandato ad litem;

dare mandato al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso di riconoscere, al professionista nominato, gli onorari professionali così come previsti dalla delibera n° 11/2010 del Commissario Prefettizio, e pertanto in base alla tipologia di incarico, complessivi € 1.522,56 (1.200,00 + IVA e c.p.a.), nonché spese vive anticipate e documentate;

Impegnare la spesa complessiva di € 1.522,56 L. CAPITOLO 124 pag 2015.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi

15/10/15

Il Responsabile del 1° Settore AA.GG.
dott. Domenico Cristiano


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addi,

23/10/15

Pres. 53/15 P

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Raffaele Campanile



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. Pietro Chiacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 30/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/10/2015

viene comunicata con lettera prot. n. 12502 in data 30/10/2015 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/10/2015

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante